



# COMUNE DI NEPI

PROVINCIA DI VITERBO

## Imposta Municipale Propria (IMU) Scadenza Versamento saldo anno 2015 entro il 16.12.2015

Per l'anno 2015 l'IMU (Imposta Municipale Propria) é dovuta in due rate, una in acconto da versarsi entro il 16.06.2015 e la seconda con scadenza entro il **16 dicembre 2015** (rif. deliberazione di C.C. n. 28 del 30.07.2015 all'oggetto: "Determinazione aliquote e detrazione dell'imposta municipale propria IMU – Anno 2015").

FATTISPECIE	ALIQUOTA
Aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011	<b>0,80 %</b>
Aliquota prevista per l'abitazione principale e ad essa assimilate, iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente	<b>0,50 %</b>
Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D	<b>0,80 %</b> di cui lo 0,76% è la quota riservata allo Stato ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f, della L. 228/2012 e lo 0,04 % è la quota di competenza comunale
Detrazione per l'abitazione principale (A1/A8/A9)	<b>€ 200,00</b>

L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo

L'IMU non è dovuta altresì per le seguenti categorie di immobili:

- unità immobiliare posseduta a titoli di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, D. Lgs n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557.
- l'unità immobiliare concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, nel limite di € 200,00 della rendita risultante in catasto, sulla base di apposita dichiarazione dei requisiti richiesti da parte del soggetto passivo da presentarsi secondo le modalità indicate dall'art. 12, comma 4, del regolamento IMU. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Per beneficiare di tali equiparazioni all'abitazione principale è necessario presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario di presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il versamento dell'IMU è eseguito mediante modello F24 presso le banche, gli uffici postali e gli intermediari autorizzati, utilizzando i seguenti "codici tributo":

TRIBUTO	IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
3912	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SU ABITAZ. PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE A.13,C.7DL201/11 - COMUNE
3913	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE - COMUNE
3916	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER LE AREE FABBRICABILI - COMUNE
3918	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER GLI ALTRI FABBRICATI - COMUNE
3923	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE
3924	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE
3925	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER GLI IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D - STATO

Il "codice comune" da indicare è **F868**.

Per il calcolo gratuito dell'IMU e relativa stampa del Mod. F/24 si rimanda al link "Calcolo IUC" raggiungibile dal sito [www.comune.nepi.vt.it](http://www.comune.nepi.vt.it)

Nepi, lì 19 ottobre 2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- **ENTRATE TRIBUTARIE** -

Dott.ssa Antonella Bianchi Fasani